

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000896	05/05/2025

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 4230/2019. Sentenza n. 4813/2024. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001024 DEL 28/04/2025


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 02/05/2025 12:21 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 05/05/2025 13:29 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 05/05/2025 14:07 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 05/05/2025 13:55 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/05/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 05/05/2025 14:12

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 4230/2019. Sentenza n. 4813/2024. Esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 18.03.2019 regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari, R.G. n. 4230/2019, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni in suo favore, sul presupposto di ritardo diagnostico, oltre interessi e vittoria di spese di lite;
- la ASL BA si costituiva in giudizio, affidando la difesa ad avvocato interno, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza e chiamava in causa il medico radiologo del P.O. che aveva eseguito la diagnosi oggetto del contendere;
- si costituiva in giudizio il medico, il quale chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza, e su sua richiesta, veniva autorizzato alla chiamata in causa a manleva delle compagnie di assicurazione Amtrust Assicurazioni spa, la Cattolica Assicurazioni e la REALE MUTUA ASSICURAZIONI che si costituivano in giudizio; la causa era istruita per mezzo di prove orali e CTU medico-legale;
- con sentenza n. 4813/2024 del 26.11.2024 il Tribunale di Bari, accertava l'inadempimento contrattuale della Asl BA e del radiologo, per ritardo diagnostico, dichiarava pertanto la responsabilità dell'Asl Bari nel danno e, per l'effetto, condannava l'Azienda al risarcimento dei danni in favore dell'attrice oltre spese di lite da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.

CONSIDERATO CHE

- alla luce delle risultanze probatorie e della CTU depositata agli atti di causa, dalla quale emerge che il ritardo diagnostico ha determinato un aggravamento del quadro clinico dell'attrice, e alla luce della condanna a somme di gran lunga inferiore rispetto alla domanda, la proposizione di appello aveva scarse chance di accoglimento e probabilmente avrebbe causato aggravio di spese, cosicché l'Azienda, ritenuta la quantificazione del danno conforme a diritto, non appellava la sentenza, che faceva passaggio in giudicato;
- la Struttura Burocratico Legale, con nota prot. n. 41497 del 31.03.2025 chiedeva al difensore dell'attrice la condivisione dei conteggi eseguiti e l'integrazione documentale necessaria per procedere con la liquidazione; il difensore, con nota pec del 01.04.2025 acclarata al prot. az. n. 43144/2025 del 02.04.2025, confermava i conteggi, allegava i

documenti richiesti e, comunicava che la sua assistita aveva già provveduto alla liquidazione delle competenze in suo favore, pertanto le spese legali liquidate in sentenza dovevano essere riconosciute all'attrice;

- con nota prot. 53139/2025 del 24.04.2025 la Struttura Burocratico Legale ha provveduto a notificare il medico chiamato in causa nel giudizio in oggetto, della volontà dell'Azienda di procedere con la liquidazione della sentenza n. 4830/2024 del Tribunale di Bari e, dell'invio alla Magistratura Contabile competente degli atti relativi al contenzioso.

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore dell'attrice per il risarcimento dei danni subiti e delle spese di lite in favore del difensore distrattario, nella misura riconosciuta dal Tribunale di Bari con sentenza n. 4813/2024, come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
- che la condanna di cui alla sentenza in esecuzione, potrebbe astrattamente costituire fonte di responsabilità erariale, pertanto si ritiene opportuno trasmettere sia la sentenza in oggetto, che la presente deliberazione, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisprudenziale per la Puglia.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 4813/2024 del 26.11.2024 e per l'effetto di:
- liquidare e, conseguente pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti e delle spese di lite, nella misura riconosciuta dal Tribunale di Bari con sentenza n. 4813/2024 e, conseguentemente pagare così come dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 39.053,29, venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo rischi per copertura diretta dei rischi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2017 rideterminata negli esercizi finanziari 2022 e 2024;

- trasmettere il presente provvedimento all'attrice per il tramite del suo difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- di trasmettere copia del presente atto all'U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- stabilire, altresì, che il presente provvedimento venga trasmesso a cura della Struttura Burocratico Legale alla Procura della Corte dei Conti, presso la Sezione Giurisprudenziale per la Regione Puglia.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 30/16.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2024	39.053,29

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20250001024 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000896 DEL 05/05/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 30/04/2025 12:17
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 30/04/2025 12:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 02/05/2025 09:39